



## MN TAX & LEGAL

Newsletter del 29 marzo 2021

### DIRITTO SOCIETARIO

#### TITOLARE EFFETTIVO: LE IPOTESI RESIDUALI EX ART. 20, COMMA 5, D.LGS 231/07

L'art. 20, comma 5, D.Lgs 231/07 stabilisce che: *“qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”*.

Secondo quanto previsto dalle linee guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) del 22 maggio 2019 (che tiene in considerazione il decreto legislativo attuativo della quinta direttiva antiriciclaggio), il CNDCEC, dopo aver chiarito che, qualora non siano applicabili i criteri di cui all'art 20, comma 3 d.lgs. 231/07, vengono identificati quali titolari effettivi i membri del C.d.A. dotati di legale rappresentanza (art. 20, co. 5), prende in specifica considerazione varie ipotesi emerse alla luce della prassi, tra cui, *inter alia*, l'individuazione del titolare effettivo laddove la società non abbia conferito deleghe ad alcuno dei suoi amministratori.

A tal proposito, il CNDCEC si esprime stabilendo che *“in alcune società, per privilegiare il principio di collegialità si preferisce lasciare la rappresentanza della società al presidente della stessa investendo della operatività gestoria il direttore generale ex art. 2396 c.c. In questa circostanza (da valutare caso per caso), in relazione al reale conferimento di poteri di gestione della società o dell'ente, potrebbe essere individuato quale titolare effettivo il direttore generale. Pertanto, qualora il C.d.A. agisca collegialmente senza di fatto rilasciare deleghe specifiche ad uno o più amministratori e sussista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nel direttore generale dell'ente. Laddove non esista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nelle persone degli amministratori con rappresentanza legale”*.

Sulla base di tale impostazione fornita dal CNDCEC, ne deriva, mediante un'interpretazione *a contrariis* di tale orientamento che laddove esista un amministratore dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo debba individuarsi nello stesso amministratore con deleghe, **in quanto sembrerebbe emergere la volontà di considerare titolare effettivo colui che abbia un maggior ruolo esecutivo nell'ambito della compagine sociale.**

Per completezza d'indagine deve, tuttavia, segnalarsi l'orientamento antitetico dell'Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt (AIFI) che, in materia di ipotesi residuali *ex art. 20*, comma 5, D.Lgs. 231/07 stabilisce espressamente che *“qualora la società Target versasse in una ipotesi residuale*



## MN TAX & LEGAL

*di titolarità effettiva, di considerare come titolari effettivi gli amministratori muniti di delega (e/ o il direttore generale in caso di assenza di amministratore delegato) ed il Presidente, a seguito della modifica introdotta con il recepimento della quinta direttiva che ha modificato prevedendo (come titolari effettivi) soggetti muniti dei poteri di rappresentanza legale (in aggiunta rispetto al passato)”.*

### **LA PROROGA DELLE ASSEMBLEE ONLINE FINO A LUGLIO: LE REGOLE CHE NE GOVERNANO LO SVOLGIMENTO**

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021 la legge di conversione del Dl Milleproroghe che ha posticipato dal 31 marzo al 31 luglio 2021 il termine entro il quale possono essere «tenute» sulla base dell'articolo 106 del Dl 18/2020:

- le assemblee delle società di capitali e delle cooperative imponendo ai partecipanti di intervenire mediante audio-video conferenza;
- le assemblee delle società quotate imponendo ai soci di parteciparvi conferendo una delega al cosiddetto «rappresentante designato», nominato della società.

Si noti che la legge fa ora riferimento alla data in cui l'assemblea è «tenuta» e non più alla data in cui l'assemblea è «convocata» ponendo, con ciò, fine alla discussione se la legittimazione ad avvalersi della normativa emergenziale dipendesse dalla data di spedizione dell'avviso di convocazione o dalla data di svolgimento dell'assemblea.

#### • **Società e cooperative:**

la scadenza del 31 luglio 2021 è frutto di un'ennesima proroga. In virtù di tale proroga:

- l'assemblea di bilancio delle società di capitali e cooperative può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (la regola del Codice civile è che l'assemblea di bilancio si svolga entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio);
- mediante una apposita previsione contenuta all'interno dell'avviso di convocazione, può essere stabilito (anche in deroga a clausole statutarie che dispongano diversamente) che nelle società di capitali e nelle cooperative il voto possa essere espresso in via elettronica o per corrispondenza; l'intervento in assemblea possa essere effettuato mediante mezzi di tele-comunicazione; l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio;



## MN TAX & LEGAL

- mediante un'apposita previsione contenuta nell'avviso di convocazione delle assemblee delle Srl, può essere stabilito che l'espressione del voto avvenga mediante il metodo della «consultazione scritta» o del «consenso espresso per iscritto»;
- le società con azioni quotate, anche ove lo statuto disponga diversamente possono nominare per le assemblee ordinarie o straordinarie, il c.d. «rappresentante designato», vale a dire il soggetto cui i soci possono attribuire le deleghe di voto; possono prevedere nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato (nel senso che i soci, in tal caso, non possono intervenire all'assemblea, nemmeno mediante sistemi di comunicazione);
- la nomina del «rappresentante designato» e l'obbligo di intervento in assemblea solo mediante il rilascio di una delega al rappresentante designato al rappresentante designato è possibile (in deroga a qualsiasi norma di legge) anche per:
  - le società con azioni ammesse fra il pubblico in misura rilevante;
  - le banche popolari e le banche di credito cooperativo;
  - le società cooperative e le società mutue assicuratrici.

### **PUBBLICATO IL RAPPORTO DELL'OSSERVATORIO INTERISTITUZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ, CONSOB E BANCA D'ITALIA SULLA PARTECIPAZIONE FEMMINILE NEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELLE SOCIETÀ ITALIANE**

Nel 2018 è stato costituito dal Dipartimento per le pari opportunità, la CONSOB e Banca d'Italia l'Osservatorio interistituzionale sulla partecipazione femminile negli organi di amministrazione e controllo, per promuovere iniziative rivolte alla partecipazione femminile nei *board* e per verificare gli effetti dell'applicazione della L. n. 120/2011, sulla base di studi e analisi che individuino potenziali profili di criticità.

In data 8 marzo 2021, l'Osservatorio ha pubblicato un proprio rapporto, contenente i risultati dell'attività di ricognizione e analisi, mettendo a confronto, con riferimento al periodo 2011-2019, i dati sulla composizione di genere negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate, delle banche, delle società di capitali a controllo pubblico e di quelle private.



## MN TAX & LEGAL

Il documento da un lato procede alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento, dall'altro riporta l'analisi condotta sulla composizione degli organi di amministrazione e controllo.

[La partecipazione femminile negli organi di amministrazione e controllo delle società italiane](#)

Lo Studio rimane a disposizione per qualunque ulteriore necessità.

Cordiali Saluti.

MN TAX & LEGAL